

Prot. 845.V

Prot. 49. I



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI LECCE

Misure organizzative per il periodo dal 12 maggio al 31 luglio 2020 finalizzate a contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria

Il Presidente

visto il D.L. 18/20 convertito nella legge 24/4/20 n. 27 ;
visto il D.L. 23/20;
visto il D.L. n. 28/20;
sentita l'autorità sanitaria regionale
sentiti i magistrati dell'ufficio
sentiti i rappresentanti dei CC.OO.AA di Lecce e Brindisi
d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la corte d'Appello;

ai sensi dell'art 83 6° co. D.L. 18/20 – testo attualmente in vigore - per il periodo compreso fra il 12 maggio ed il 31 luglio 2020 occorre adottare misure organizzative in grado, da un lato, di contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, *in primis* evitando assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati fra le persone e, dall'altro, di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria.

In considerazione della favorevole logistica del Tribunale per i Minorenni – caratterizzato da ampi spazi destinati sia all'attività di udienza che alle cancellerie e alle stanze dei magistrati – è possibile assicurare il predetto bilanciamento senza dover adottare la più drastica misura di cui all'art. 8 co. 7 lettera g) e cioè *“il rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020 nei procedimenti civili e penali con le eccezioni indicate al comma 3”* intervenendo, invece – oltre che con misure atte a limitare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari e a regolamentare l'accesso ai servizi con modalità che limitino al massimo la presenza personale all'interno del Tribunale (lett. a, b e c) – con *“linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze”* (lett. d), nonché con le misure di cui alle lettere f) ed h) ed h bis);

Misure organizzative di cui alle lettere a), b) e c) del co. 7 dell'art. 83 D.L. 18/20: limitazione dell'accesso del pubblico e dell'orario di apertura al pubblico, regolamentazione dell'accesso ai servizi

Si confermano le misure già adottate finalizzate a regolamentare l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari ed ai servizi erogati da questo Tribunale con modalità idonee a contemperare la cogente necessità di contenere la diffusione dell'epidemia da Covid-19 con quella di assicurare continuità ed efficienza al servizio giustizia.

Pertanto:

L'ACCESSO agli uffici è consentito soltanto:

- ai giudici togati ed onorari, al personale amministrativo, agli agenti e ufficiali di P.G. che debbano prestare servizio presso il T.M., ai tirocinanti;
- alle persone che debbano svolgere attività urgenti non assolvibili in via telematica;
- alle parti ed ai difensori e agli altri soggetti convocati per le udienze che si debbano celebrare;
- si raccomanda alle parti e ai loro difensori di accedere al Palazzo senza accompagnatori in coincidenza con l'orario di chiamata all'udienza, potendo sino ad allora attendere la chiamata preferibilmente nell'area esterna del tribunale o all'interno occupando le sedute disponibili nel rispetto delle distanze di sicurezza.

Tutti coloro che fanno accesso al Tribunale dovranno indossare la mascherina, igienizzare le mani ed osservare all'interno dei locali la regola del distanziamento fisico non inferiore al metro mezzo nonché attenersi al più scrupoloso rispetto delle procedure di sicurezza contenute nel documento integrativo del D.V.R., e nel provvedimento adottato in data 4/5/20 congiuntamente da tutti i Presidenti dei Tribunale e dai Procuratori del distretto di Corte d'Appello di Lecce comunicate formalmente al personale, ai magistrati togati ed onorari, ai tirocinanti ed opportunamente tradotte in avvisi e segnaletica per chi accede dall'esterno;

IL DEPOSITO di atti di qualsiasi tipo provenienti dalle parti costituite, dagli avvocati, dai curatori e tutori, dalla Polizia Giudiziaria, dai servizi socio-assistenziali e da qualsiasi altro soggetto che ne abbia il diritto o la facoltà, avverrà esclusivamente per via telematica a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

per il SETTORE CIVILE
prot.tribmin.lecce@giustiziacert.it

per il SETTORE PENALE
penale.tribmin.lecce@giustiziacert.it
gipgup.tribmin.lecce@giustiziacert.it
sorveglianza.tribmin.lecce@giustiziacert.it

Qualora contestualmente al deposito del ricorso introduttivo sia necessario pagare il contributo unificato o i diritti di cancelleria lo stesso sarà accettato solo ove sia inoltrata via pec anche copia dell'avvenuto versamento (ricevuta F23).

Il ricorso e mandato in originale saranno depositati alla prima occasione utile.

In alternativa il ricorso potrà essere inoltrato per posta completo di contrassegno rilasciato dalla rivendita di generi di monopolio e di valori bollati.

La RICHIESTA di COPIE degli atti - che dovrà essere formulata in maniera sufficientemente dettagliata sì da renderne agevole l'individuazione - sarà inoltrata dal difensore telematicamente ai suddetti indirizzi di posta elettronica e con lo stesso mezzo verrà comunicata dalla cancelleria la quantificazione dei diritti da versare ed indicata la data per il ritiro presso il FRONT OFFICE.

Solo ove il difensore risieda fuori distretto e la richiesta di copie non superi i 10 fogli, la cancelleria potrà inoltrarle telematicamente previo invio per posta delle necessarie marche da bollo.

È FATTO DIVIETO DI ACCEDERE AL PRIMO PIANO A CHIUNQUE non appartenga al personale di cancelleria, di magistratura togata od onoraria e all'USSM.

PER L'ACCESSO NECESSITATO al Tribunale da parte dei difensori o di altri soggetti (ad es. ricorsi introduttivi che comportino pagamento di contributo unificato o dritti di cancelleria, ritiro copie prenotate, deposito corpi di reato ecc) è attivo un FRONT OFFICE per la cancelleria penale e per la cancelleria civile nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 salvi i casi di assoluta urgenza che dovranno esser autorizzati di volta in volta dal Presidente o dal direttore Amministrativo.

Per la richiesta di visionare il fascicolo potrà anche essere preso appuntamento (per telefono o via mail) con la cancelleria al fine di evitare eventuale attesa per la ricerca.

Ogni altra necessaria interlocuzione con le cancellerie potrà avvenire per via telefonica chiamando direttamente ai seguenti numeri:

0832/ 313365 Cancelleria civile
0832/213312 Cancelleria penale
0832/213332 cancelleria sorveglianza

Si rende noto che il numero del centralino, 0832/2131, qualora non presidiato dall'operatore, devia la chiamata alla portineria, ma è necessario far squillare a lungo il telefono.

NEL SETTORE CIVILE

Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze e rinvio delle udienze civili

Il permanere dello stato di emergenza epidemiologica impone un attento temperamento fra la tutela dei diritti apprestata dal T.M. nei procedimenti di sua competenza e la tutela del diritto alla salute, del minore innanzi tutto, ma anche di quella pubblica in generale, della quale ultima è espressamente previsto che i capi degli uffici giudiziari si facciano carico ai sensi del comma 6 dell'art. 83 d.l. 18/20.

Si deve osservare – anche alla luce della esperienza concretamente esperita a partire dal 9 marzo – come le eccezioni alla sospensione ex legge individuate dall'art. 83 co. 3 D.L. 18/20 originaria formulazione (procedimenti relativi alla dichiarazione dello stato di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio e dichiarate urgenti) abbiano già individuato un'ampia porzione di procedimenti di competenza di questo T.M. a trattazione necessaria, tantopiù in considerazione del constatato aumento di situazioni di violenza intrafamiliare e comunque di degenerazione di situazioni già compromesse per le quali è richiesto l'intervento urgente del TM..

Inoltre deve essere presa in considerazione la circostanza che estendere la trattazione dei procedimenti pendenti e di nuova assegnazione oltre tale confine comporterebbe un aumento degli adempimenti di cancelleria che il personale non potrebbe fronteggiare in smart working – che ancora deve essere considerata la modalità ordinaria di lavoro - non essendo accessibili da remoto i registri della cognizione civile.

Né va trascurato che i servizi socio-sanitari del territorio, sempre coinvolti tanto nell'istruttoria dei procedimenti quanti nell'esecuzione dei provvedimenti hanno parimenti adottato in questo periodo emergenza le misure di contenimento dell'attività ordinaria.

Conseguentemente si ritiene di confermare per il periodo a partire dal 12 maggio e fino al 31 luglio la trattazione dei procedimenti già esclusi dal rinvio e dalla sospensione dall'art 83 co. 3 D.L.18 nella formulazione originaria, meno restrittiva del testo modificato dalla legge di conversione.

Pertanto, fino al 31/7/20 saranno istruiti e si terranno le relative udienze nei procedimenti relativi:

- Alla dichiarazione dello stato di abbandono

- Ai minori stranieri non accompagnati
- Ai minori fuori famiglia
- Alle situazioni di grave pregiudizio (ad esempio violenza intrafamiliare)
- Alle situazioni dichiarate urgenti

Nei procedimenti di diversa tipologia è tuttavia consentito svolgere attività di impulso processuale ed istruttoria in forma scritta con richiesta di informazioni ai servizi socio-sanitari del territorio sia pure compatibilmente con le modalità operative di questi ultimi nel periodo emergenziale, nonché celebrare le udienze già rinviate in osservanza di quanto disposto dal D.L. 11/20.

Al fine di contenere il rischio di diffusione del contagio le udienze eventualmente già fissate e fissande nei procedimenti da trattare, tanto tenute dal giudice togato che delegate al giudice onorario, si terranno ESCLUSIVAMENTE nelle aule di udienza dibattimentale e preliminare nonché nel locale della cappella sconsacrata ed in quello attiguo con accesso esterno (convenzionalmente chiamato aula esterna) dove, per le dimensioni delle stesse, è possibile garantire il necessario distanziamento personale fra tutti i partecipanti, raccomandando ai giudici e al personale di cancelleria di indossare la mascherina ed i guanti e di lasciare le finestre aperte.

Con separato provvedimento è disciplinato l'utilizzo delle predette aule da parte dei giudici togati ed onorari per le udienze penali ed istruttorie civili.

Le udienze in camera di consiglio senza la presenza delle parti si terranno *da remoto*, salvi eventuali problemi tecnici e la possibilità del G.D. di collegarsi dall'ufficio, mediante l'utilizzazione dell'applicativo *Teams* già in concreto sperimentato: il Presidente redigerà il verbale indicando, fra l'altro, i procedimenti decisi e il contenuto sintetico della decisione adottata che provvederà a depositare in ufficio al più presto.

Potranno essere portati in decisione i procedimenti, come sopra specificati, di cui è consentita la trattazione. Potranno, inoltre, essere portati in decisione anche tutti i procedimenti in cui, essendo già stata completata l'istruttoria, le parti abbiano potuto concludere in udienza o per iscritto nonché i provvedimenti di liquidazione degli onorari degli avvocati.

I provvedimenti adottati saranno notificati via Pec ai difensori costituiti.

Misure organizzative di cui alla lettera f) co. 7 dell'art. 83 D.L. 18/20: previsione dello svolgimento delle udienze civili da remoto

Le udienze civili *“che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione ”* (dunque le udienze in cui si debbano ascoltare genitori costituiti con difensori, udienze in cui si debbano ascoltare minori rappresentati da curatore/tutore costituito, anche in presenza dell'ausiliario del giudice, udienze in cui si debbano sentire i servizi) potranno svolgersi con collegamenti da remoto tramite l'applicativo *Teams*, con le modalità indicate dall'art. 83, co. 7 lett. f) D.L. 18/20 nonché nel rispetto delle indicazioni contenute nel provvedimento organizzativo DGSIA del 20/3/20 e successive modifiche e integrazioni.

All'ascolto del minore da remoto si procederà solo ove assolutamente necessario e ove sia possibile garantire la massima riservatezza e spontaneità del minore.

Attualmente è in corso la procedura per l'acquisto di alcune videocamere e microfoni di cui dotare le postazioni di computer fissi, che attualmente ne sono sprovviste, dei giudici e di almeno un cancelliere.

Allo stato, quindi, ogni magistrato potrà svolgere udienza da remoto utilizzando il computer portatile in dotazione provvisto di microfono e videocamera ovvero dispositivi di sua proprietà.

Nelle more di una eventuale condivisione di un protocollo con il Consiglio degli Ordini degli avvocati di Brindisi e Lecce l'iniziativa di tenere l'udienza con modalità *da remoto* sarà assunta dal singolo giudice delegato che ne verificherà la concreta esperibilità in relazione alle dotazioni informatiche del momento, della disponibilità del difensore e delle parti, alla possibilità di assicurare lo svolgimento dell'udienza in piena riservatezza e assenza di condizionamenti (preferibilmente prevedendo la presenza della parte presso lo studio del proprio difensore), della capacità tecnica del personale di cancelleria chiamato a verbalizzare e del giudice onorario eventualmente da delegare. Qualora non sia possibile lo svolgimento con le suddette modalità da remoto, come pure in tutti i casi non contemplati nella lettera f) art. cit., l'udienza sarà tenuta fra presenti con le modalità indicate più sopra (aula di udienza penale, distanziamento sociale, rispetto di tutte le indicazioni contenute nel documento integrativo di D.V.R., provvedimento congiunto dl 4/5/20)

**Misure organizzative di cui alla lettera d) del co. 7 dell'art. 83 D.L. 18/20:
Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze limitatamente all'attività giurisdizionale non sospesa**

NEL SETTORE PENALE

Quanto al settore penale minorile l'attività giurisdizionale ha, in questi mesi di sospensione obbligatoria, patito un notevole rallentamento - in considerazione specialmente della esiguità di casi di minori sottoposti a misure cautelari e di sicurezza - essendo stati trattati, conformemente a quanto previsto del D.L. 18/20, come modificato dal D.L. 23/20, soltanto i seguenti procedimenti:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;
- procedimenti in cui i termini di cui all'art 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11/5/2020;

nonché:

- procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative ai sensi dell' art. 51 ter l. 354/75;
- procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
- procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;

se gli imputati, i detenuti, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda

- procedimenti che presentano carattere di urgenza - la cui dichiarazione spetta al giudice o dal presidente del collegio su richiesta di parte - per la necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 c.p.p.

Al fine di contemperare l'esigenza di contenere il rischio di epidemia da Covid-19 con quello di contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria non si ritiene necessario adottare la misura del rinvio generalizzato delle udienze a data successiva al 31 luglio.

Si ritiene, al contrario, che - con l'adozione delle misure organizzative tese a disciplinare l'accesso al Tribunale nonché l'attesa e la chiamata alle aule d'udienza in numero e per fasce orarie

tali da scongiurare assembramenti nonché con l'adozione dei dispositivi di sicurezza individuale – possano essere trattati, e le relative udienze fissate, i procedimenti dinanzi al Tribunale, quelli dinanzi al GIP/GUP, quelli di sorveglianza (sia dinanzi al Tribunale di Sorveglianza che al magistrato di sorveglianza), quelli di riesame e di appello cautelare, anche quando il soggetto non è sottoposto a misura cautelare, nonché i procedimenti di esecuzione in considerazione del limitato numero degli stessi.

Per quanto riguarda, invece, i procedimenti già fissati fino al 31 luglio per l'udienza preliminare dinanzi al GUP – normalmente in numero prossimo ai dieci per udienza – si ritiene tuttavia meritevole di tutela anche l'interesse del minore a non voler essere esposto nemmeno ad un remoto rischio di contagio: si dispone pertanto - riproponendo quanto era stato originariamente previsto nel D.L. 11/19 - **che siano trattati solo i procedimenti nei quali il difensore o l'imputato abbiano chiesto che l'udienza venga celebrata.**

In caso di mancata richiesta il procedimento verrà rinviato d'ufficio – eventualmente anche fuori udienza – a data successiva al 31 luglio.

Al fine di una funzionale e ordinata gestione dei rinvii, **l'istanza di trattazione dovrà pervenire almeno tre giorni liberi prima dell'udienza con dichiarazione inviata via pec alla cancelleria.**

Nell'istanza di trattazione sarà, altresì, indicata la disponibilità alla trattazione da remoto ex art. 12 bis la cui concreta possibilità sarà vagliata dal Presidente del collegio.

Nel corso della celebrazione delle udienze verrà osservato rigorosamente il distanziamento personale fra tutti gli intervenuti, ivi compresi i componenti del collegio che dovranno opportunamente collocarsi: nell'aula si terranno le finestre aperte e i giudici ed il personale di cancelleria e tutti gli intervenuti indosseranno mascherine e guanti.

Conformemente a quanto previsto dal comma 12 dell'art. 83 D.L. 18/20, *“la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare”* sarà assicurata ove possibile, mediante videoconferenza o con collegamenti da remoto.

Si ritiene che, siano realizzabili da remoto anche le seguenti tipologie di udienze:

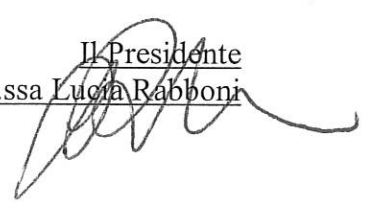
Udienza di convalida dell'arresto o del fermo con minore condotto presso C.P.A.: è stato predisposto e collaudato positivamente fin dal 13 marzo il collegamento con il C.P.A. di Monteroni mediante il programma ministeriale Teams, dalla postazione informatica di cui si è già detto allestita nell'aula di udienza dibattimentale.

Le udienze di convalida continueranno, dunque, ad essere tenute con tale modalità quanto l'arrestato/fermato sia stato condotto nel centro di prima accoglienza.

Il difensore dovrà tempestivamente indicare tramite invio Pec in cancelleria se intende partecipare presenziando in C.P.A. insieme al suo assistito ovvero nell'aula di udienza, in quest'ultimo caso gli sarà assicurata la possibilità di consultarsi riservatamente con il suo assistito.

Udienze preliminari e dibattimentali con imputato detenuto o sottoposto a misura cautelare in IPM o in carcere: valgono le stesse regole descritte per le udienze di convalida.

Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rabboni



Si comunichi:

a tutti i magistrati togati ed onorari

al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

al personale amministrativo

all'USSM

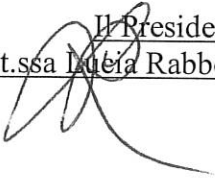
ai sigg. Presidenti degli Ordini degli Avvocati di Lecce e di Brindisi

al sig. Presidente della Corte di Appello di Lecce

al sig. Procuratore Generale della Corte di Appello di Lecce

alle OO.SS.AA

ai tirocinanti


Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rabboni